

**CONVENZIONE TRA LA ASL DI ORISTANO E LA SCUOLA
INTERNAZIONALE DI PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE
(S.I.P.S.I.) S.R.L.S. PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI
ALLIEVI DELLA SCUOLA AI SENSI DELLA LEGGE N° 56 DEL 18/02/1989 ED
IN CONFORMITA' ALL'ORDINANZA MINISTERIALE DEL 10 DICEMBRE
2004.**

La ASL n. 5 di Oristano con sede legale in Oristano, via Giosue Carducci n. 35
C.F. e P.I. 01258180957, rappresentata legalmente dal Commissario
Straordinario Dr Federico Argiolas, d'ora in poi denominata **"Ente Ospitante"**

e

La Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.)
S.R.L.S. riconosciuta dal MIUR con D.M. n. 02A02821 del 12 febbraio 2002, con
sede legale in Roma Viale Tito Livio 200, Partita IVA e Codice Fiscale n.
17436941003 – in persona del suo legale rappresentante, Dottor Domenico
Arturo Nesci, Amministratore Unico, d'ora in poi denominata **"Ente Proponente"**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente Ospitante autorizza gli Allievi della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.) ad effettuare, all'interno delle proprie strutture che svolgono attività di psicoterapia, il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dalla Legge n. 56 del 18/02/89 e dall'art. 8 del decreto N. 509 del 1998.

ART. 2

L'Ente Proponente si impegna a garantire un'adeguata supervisione ai tirocinanti ed a concordarne il numero (comunque non superiore a DUE) e le attività (comunque per un totale di almeno CENTO ore di tirocinio annuale) con il Dirigente della Struttura dove si svolge il tirocinio.

ART. 3

L'Ente Proponente si impegna altresì garantire la partecipazione gratuita di almeno QUATTRO Operatori della Struttura dove si svolge il tirocinio al workshop cinema e sogni organizzato annualmente dalla Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.) .

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor della Scuola e da un tutor aziendale, individuati nel Progetto Formativo Individuale. Il tutor della Scuola è designato dall'Ente Promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, tirocinante e soggetto ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto Formativo Individuale. Il tutor aziendale è nominato dal Dirigente dell'Ente Ospitante; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

Per il tirocinante inserito nella ASL n. 5 di Oristano in base alla presente convenzione viene proposto dal Soggetto Promotore un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato: il nominativo del tirocinante, il nominativo del Tutor/Supervisore, il periodo di svolgimento del tirocinio e le ore, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio e gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni e per la responsabilità civile.

ART. 5

Le spese assicurative per infortuni e responsabilità civile nell'espletamento dell'attività di tirocinio saranno a carico dell'Ente Proponente che provvederà ad assicurarli contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso Compagnie Assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dai tirocinanti al di fuori della sede operativa dell'Ente Ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo. In caso di infortunio l'Ente Ospitante tramite il tutor aziendale è tenuto a darne comunicazione all'Ente Promotore. L'Ente promotore trasmette le polizze assicurative all'ASL di Oristano e tale attività è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione in caso di inadempimento.

ART. 6

Le Parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

a) Obblighi dell'Ente promotore

L'Ente promotore si impegna a:

1. garantire che i tirocinanti abbiano preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio specifico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione;
2. farsi carico della sorveglianza sanitaria dei tirocinanti, provvedendo in particolare a:
 - effettuare gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, comprensivi delle visite mediche ed eventuali indagini integrative;
 - rilasciare, per ciascun tirocinante, certificazione di *Idoneità alla mansione* a firma di un Medico Competente, iscritto all'albo ai sensi dell'art. 38, commi 1 e d-bis, del medesimo decreto;

b) Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna a:

1. garantire condizioni di igiene e sicurezza conformi alla normativa vigente;
2. fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 7

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del **Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"**, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa. Il Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di **privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii)**, nonché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

ART.7 BIS

Durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, gli allievi tirocinanti sono tenuti a:

- Rispettare le norme disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni interne dell'Ente ospitante;
- Svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo;
- Mantenere un comportamento **deontologicamente corretto**, in particolare nei rapporti con i pazienti e con il personale aziendale;
- Rispettare il segreto professionale e la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività;
- Attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità al **Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modificazioni, al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni**, nonché agli eventuali regolamenti e disposizioni aziendali, con particolare riferimento al corretto trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti degli interessati.

Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere alla Direzione del Corso l'interruzione anticipata del tirocinio.

ART. 8

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra gli Allievi della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.) e la ASL di Oristano.

ART. 9

La presente convenzione ha una durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula, coincidente con la firma dei rispettivi rappresentanti legali, successivamente alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della ASL a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione mediante apposita delibera dirigenziale.

ART. 10

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 11

La presente convenzione è redatta in triplice esemplare e non è soggetta all'obbligo di registrazione in quanto trattasi di prestazioni che non comportano compensi soggetti ad IVA.

Letto, confermato, sottoscritto

ASL di Oristano
Legale Rappresentante
Rappresentante
Il Commissario Straordinario
Arturo Nesci
Dott. Federico Argiolas
Unico

SIPSI Srls
Legale
Dott. Domenico
Amministratore

Direttore SSD Risk Management
Qualità e Formazione Permanente
Dott. Gian Franco Puggioni